

CONVENZIONE ISTITUTIVA
Centro Interuniversitario Conflict Resolution, International Security & Peace
Acronimo "CRISP"

TRA

L'Università degli Studi di Firenze, rappresentata dalla Magnifica Rettrice Prof.ssa Alessandra Petrucci, autorizzata a firmare il presente atto con delibere del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione rispettivamente del 20 e 29 gennaio 2026,

L'Università degli Studi di Genova, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Federico Delfino, autorizzato a firmare il presente atto con delibere del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione rispettivamente del 25 e 26 novembre 2025

L'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Giovanni Molari, autorizzato a firmare il presente atto con delibere del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione rispettivamente del 22 e 27 gennaio 2026

L'Università degli Studi di Milano, rappresentata dalla Magnifica Rettrice, Prof.ssa Marina Brambilla, autorizzata a firmare il presente atto a seguito di delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Sociali in data 15 ottobre 2025

Premesse

Gli Atenei sopra citati sono attivi da anni su tematiche relative: allo svolgimento e le conseguenze dei conflitti armati, interni o internazionali, nonché sul terrorismo, sulla violenza politica e sui processi di costruzione e mantenimento della pace.

Gli Atenei sopra citati intendono collaborare in maniera strutturata nella ricerca scientifica sulle tematiche descritte all'articolo 2.

Articolo 1 – Istituzione del Centro

1. Tra le Università indicate in epigrafe è istituito, tramite la presente convenzione, il Centro Interuniversitario **Conflict Resolution, International Security & Peace – CRISP** regolato dagli articoli seguenti.
2. Sono promotori del Centro e suoi aderenti docenti e ricercatori delle Università convenzionate riportati nell'allegato A.

Articolo 2 – Finalità

1. Il Centro ha esclusive finalità di ricerca e di collaborazione scientifica nel campo degli studi sulle cause, lo svolgimento e le conseguenze dei conflitti armati, siano essi interni o internazionali, nonché sul terrorismo, sulla violenza politica e sui processi di costruzione e mantenimento della pace.
2. In particolare, nel rispetto delle competenze degli organi di governo delle Università aderenti, il Centro:
 - a) promuove, coordina e sostiene attività di ricerca sui conflitti armati, sulla sicurezza internazionale, sul terrorismo e sulla violenza politica, con attenzione sia agli aspetti teorici sia a quelli empirici, abbracciando periodi storici, aree geografiche e condizioni economiche e sociali diverse;

b) sostiene la ricerca applicata e la progettazione di strumenti innovativi per la prevenzione, la gestione e la risoluzione dei conflitti, anche attraverso l'analisi comparata di esperienze internazionali e la valorizzazione di buone pratiche;

c) favorisce studi e iniziative volti all'analisi delle strategie di sicurezza, mediazione e diplomazia, degli interventi attuati da organizzazioni internazionali in contesti conflittuali e post-conflittuali, dei processi di disarmo e delle dinamiche di ricostruzione post-conflitto, nonché all'analisi del cambiamento delle politiche estere e di difesa degli Stati come conseguenza della trasformazione del fenomeno bellico e delle sfide alla sicurezza;

d) promuove la formazione avanzata di studenti, dottorandi e ricercatori, incoraggiandone il coinvolgimento in progetti di ricerca, corsi, scuole estive e seminari, anche in collaborazione con istituzioni internazionali;

e) stimola sinergie e collaborazioni con altri dipartimenti universitari, centri di ricerca, istituzioni nazionali e internazionali, ONG, organizzazioni multilaterali e attori della società civile;

f) organizza convegni, workshop, attività formative e iniziative di divulgazione scientifica volte a promuovere il dibattito pubblico e istituzionale sulle tematiche oggetto di studio;

g) partecipa a progetti di ricerca nazionali, europei e internazionali, anche tramite la sottoscrizione di convenzioni e protocolli d'intesa;

h) promuove il trasferimento delle conoscenze e dei risultati della ricerca verso le istituzioni e la società, contribuendo alla definizione di politiche pubbliche informate, basate su evidenze scientifiche;

i) favorisce la raccolta, la gestione e la condivisione di dati, archivi e fonti documentarie rilevanti per lo studio dei conflitti armati e delle dinamiche di pace, mettendoli a disposizione della comunità scientifica e delle istituzioni partner.

Il Centro svolgerà le proprie attività in modo non concorrenziale rispetto alle finalità istituzionali delle Università aderenti, ma evidenziando il valore aggiunto della collaborazione scientifica per il perseguimento delle finalità comuni.

Articolo 3 – Sede del Centro

1. Il Centro ha sede, ai soli fini amministrativi, presso l'Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, che si è reso a ciò disponibile, cui afferiscono professori e ricercatori che promuovono l'istituzione del Centro, e intendono aderirvi una volta che sia costituito. Il Dipartimento supporta la gestione amministrativa e contabile del Centro con le risorse umane e strumentali in dotazione.
2. La sede amministrativa può essere variata con decisione del Comitato di gestione da formalizzarsi con atto aggiuntivo delle Università convenzionate.
3. Le attività del Centro si svolgono presso le sedi delle Università convenzionate, secondo i programmi approvati dal Comitato di gestione e dal Consiglio scientifico, avvalendosi a tale scopo delle attrezzature e del personale dei Dipartimenti cui afferiscono gli aderenti al Centro, previo accordo con i medesimi.

Articolo 4 – Personale aderente al Centro e collaboratori

1. Al Centro possono aderire professori e ricercatori appartenenti alle Università convenzionate, che svolgono ricerca scientifica nei settori di interesse del Centro, previo parere favorevole del Consiglio del Dipartimento cui afferiscono. La domanda di adesione è inoltrata al Direttore e da questi trasmessa al Comitato di gestione, il quale ne delibera l'accettazione. Dell'accoglimento di tali domande dovrà essere data tempestiva comunicazione ai Rettori delle Università di appartenenza dei richiedenti.
2. L'eventuale collaborazione di personale universitario tecnico – amministrativo, di assegnisti di ricerca e dottorandi di ricerca, necessaria allo svolgimento dei programmi di ricerca, è disposta dal Comitato di gestione, acquisito il consenso dell'interessato e previa delibera favorevole della struttura di appartenenza del personale stesso.
L'eventuale ulteriore utilizzo di risorse materiali ed umane messe a disposizione dalle Università convenzionate dovrà essere disciplinato da appositi accordi.
3. Possono collaborare alle attività del Centro, previa autorizzazione dell'ente di appartenenza e parere favorevole del Comitato di gestione, assegnisti di ricerca, borsisti, specializzandi, dottorandi di ricerca, ricercatori, docenti e altro personale di enti di ricerca e/o strutture pubbliche o private, nel rispetto della vigente normativa.
4. Qualora il Centro si avvalga dell'opera di personale esterno alle Università convenzionate, il Direttore è tenuto a far contrarre idonee polizze assicurative, secondo quanto previsto dall'art. 20.
5. I professori e ricercatori che non intendono più aderire al Centro presentano al Direttore, a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), dichiarazione di ritiro dell'adesione. Il Direttore sottopone la richiesta al Comitato di gestione per la relativa presa d'atto. Qualora il ritiro dell'adesione di un professore o ricercatore, unico aderente di un Ateneo, comporti il recesso dell'Ateneo stesso, si applica l'art. 14 commi 3 e 4 della presente convenzione.

Articolo 5 – Organi del Centro

1. Sono organi del Centro:
 - 1) Direttore
 - 2) Comitato di gestione
 - 3) Consiglio scientifico

Articolo 6 – Comitato di gestione

1. Il Comitato di gestione è l'organo di indirizzo, di programmazione e di deliberazione delle attività del Centro.
2. Il Comitato di gestione è composto da n. 1 (un) rappresentante per ciascuna Università convenzionata, con funzioni di responsabile della locale Sezione scientifica, nominato dal Rettore dell'ateneo a cui afferisce, tra i professori e ricercatori di ruolo.
3. Il Comitato di gestione resta in carica per quattro anni. Il mandato dei suoi membri è rinnovabile una sola volta consecutivamente.
4. Il Comitato di gestione esercita le seguenti attribuzioni:
 - a) elegge al proprio interno il Direttore;
 - b) approva il programma pluriennale di sviluppo del Centro, definendo le linee di indirizzo e traducendole in appositi programmi di ricerca, e delibera, su proposta del Direttore, il piano annuale di attività del Centro, anche per quanto attiene i correlati profili economici e finanziari;
 - c) approva la relazione annuale sulle attività svolte, predisposta dal Direttore sulla base della documentazione relativa all'attività scientifica prodotta dai responsabili delle attività di ricerca;
 - d) approva i contratti di ricerca e le convenzioni con soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali, negli ambiti di pertinenza del Centro, nel rispetto del pertinente regolamento dell'Università sede amministrativa, le richieste di finanziamento, gli accordi con i Dipartimenti per la definizione e l'utilizzo delle risorse dipartimentali necessarie all'implementazione dei progetti, approvati in sede di adesione alla presente convenzione, nonché le modifiche a tali accordi;
 - e) delibera gli indirizzi per l'amministrazione dei fondi del Centro e dispone sull'utilizzazione delle attrezzature acquistate dal Centro o al medesimo concesse in uso, nel rispetto delle disposizioni del

- regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università sede amministrativa del Centro;
- f) delibera sulle richieste di nuove adesioni al Centro e prende atto delle dichiarazioni di recesso di Atenei e di ritiro di adesione di docenti;
 - g) approva l'eventuale regolamento di funzionamento del Centro per gli aspetti non disciplinati dalla presente convenzione, nel rispetto delle norme vigenti;
 - h) approva la proposta di rinnovo del Centro per gli 8 anni successivi, da sottoporre alla deliberazione degli organi di governo degli Atenei convenzionati;
 - i) approva la proposta di scioglimento anticipato del Centro, da sottoporre alla deliberazione degli organi di governo degli Atenei convenzionati;
 - l) delibera su altri argomenti sottoposti al suo esame dal Direttore o da almeno un quarto dei suoi componenti.
5. Il Comitato di gestione è convocato dal Direttore in seduta ordinaria di norma ogni quattro mesi. Esso si riunisce in seduta straordinaria per iniziativa del Direttore o quando ne faccia richiesta motivata almeno un quarto dei componenti. In caso di impedimento o assenza del Direttore, il Comitato di gestione è convocato e presieduto dal vicedirettore o, se questi non è stato nominato, dal decano. Alle riunioni è ammessa la partecipazione anche in videoconferenza e comunque attraverso modalità che consentano l'identificazione certa dei partecipanti e un'effettiva interazione tra i componenti del Comitato di gestione.
6. La convocazione è fatta dal Direttore per iscritto almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione, con indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza, il Comitato di gestione può essere convocato con almeno 24 (ventiquattro) ore di preavviso, con mezzi adeguati alle circostanze.
7. Il Direttore è tenuto a inserire all'ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata richiesta per iscritto da almeno un quarto dei membri del Comitato di gestione, dandone comunicazione ai componenti con almeno 24 ore di preavviso.
8. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto, escludendo dal computo gli assenti giustificati; le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore o, in sua mancanza, di chi presiede la seduta.
9. Il responsabile amministrativo del dipartimento di supporto amministrativo contabile svolge di norma le funzioni di segretario verbalizzante.
10. È facoltà del Direttore indire una riunione estesa a tutti i professori e i ricercatori aderenti al Centro, che fanno parte del Consiglio Scientifico, per una ricognizione dell'attività scientifica svolta e programmata dal Centro.

Articolo 7 – Il Direttore

- 1. Il Direttore del Centro rappresenta il Centro.
- 2. Il Direttore del Centro è eletto dal Comitato di gestione tra i professori e i ricercatori di ruolo facenti parte del Comitato stesso. La votazione è valida se vi ha preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. È eletto colui che riporta il maggior numero di voti.
- 3. Il Direttore dura in carica quattro anni, ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente.
- 4. Al termine del mandato e nei casi in cui il Direttore si dimetta o cessi di far parte del Centro o sia impedito all'esercizio delle sue funzioni per un periodo superiore a sei mesi il decano provvede ad indire nuove elezioni, da svolgersi entro 2 mesi, svolgendo le attività di ordinaria amministrazione qualora non sia stato nominato un vicedirettore.
- 5. Il Direttore svolge le seguenti funzioni:
 - a) Il Direttore, in caso di assenza del segretario verbalizzante, affida lo svolgimento delle funzioni di segretario verbalizzante a un componente del Comitato di gestione limitatamente alla seduta di cui trattasi. Il responsabile amministrativo partecipa alle riunioni del Consiglio Scientifico e del Comitato di gestione;

- b) convoca e presiede il Comitato di gestione e il Consiglio scientifico e cura l'esecuzione delle relative delibere;
- c) vigila sull'osservanza della convenzione e della normativa vigente;
- d) sottopone all'approvazione del Comitato di gestione il programma pluriennale di sviluppo, il piano annuale di attività, i documenti contabili correlati alla programmazione e la relazione scientifica consuntiva annuale del Centro;
- e) svolge i compiti previsti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo sede amministrativa, controfirmando insieme al responsabile scientifico, i contratti attivi stipulati dal Direttore del Dipartimento;
- f) garantisce agli aderenti e ai collaboratori la disponibilità dei beni e dei servizi necessari allo svolgimento delle attività istituzionali del centro;
- g) nomina il vicedirettore all'interno dei rappresentanti del Comitato di gestione aventi i requisiti per l'elezione alla carica di Direttore, che lo sostituisce in caso di assenza o temporaneo impedimento;
- h) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalla normativa vigente.

Articolo 8 – Il Consiglio scientifico

1. Il Centro istituisce un Consiglio scientifico, composto, oltre che dai professori e ricercatori aderenti al centro di cui all'art. 4, anche da studiosi italiani e stranieri di chiara fama non appartenenti alle Università convenzionate, su indicazioni del Comitato di gestione, che approva con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, il voto del Direttore o di chi presiede l'adunanza prevale.
2. Il Direttore presiede e provvede a convocare almeno 1 volta l'anno il Consiglio scientifico.
3. Il Consiglio scientifico è organo di natura consultiva e propositiva nei confronti del Comitato di gestione, in particolare persegue obiettivi di identificazione di trend ed argomenti di ricerca di maggiore interesse e novità; gli argomenti e i tempi individuati sono poi comunicati al Direttore e utilizzati da quest'ultimo nell'elaborazione del documento di programmazione scientifica, presentato all'approvazione del Comitato di gestione.
4. Il Consiglio Scientifico dura in carica quattro anni.

Articolo 9 – Sezioni scientifiche

1. Presso ogni Ateneo convenzionato opera una Sezione scientifica del Centro cui è preposto un docente responsabile, individuato nel rappresentante dell'Ateneo nel Comitato di gestione di cui all'art. 6. Il responsabile, designato dal relativo Rettore sovrintende allo svolgimento delle attività di ricerca della sezione nell'ambito dei programmi del Centro e riferisce in merito agli organi del Centro.

Articolo 10 – Gestione Amministrativa e finanziamenti

1. Il Centro non ha autonomia amministrativa e gestionale e patrimoniale ed è privo di un proprio budget economico e degli investimenti. I contratti e le convenzioni relative alle attività di suo interesse dovranno essere stipulati dal Dipartimento sede amministrativa su proposta del Direttore del Centro. Esso non dispone di organico e non ha dotazione (quota di fondo di finanziamento ordinario), opera mediante risorse finanziarie provenienti dallo svolgimento della propria attività, anche di fund raising e di valorizzazione e sfruttamento commerciale dei diritti di proprietà intellettuale e industriale, attraverso la partecipazione – per il tramite dell'Università sede amministrativa - a spin off accademici e a imprese a elevato contenuto innovativo e tecnologico (startup) e, eventualmente, mediante finanziamenti erogati su base facoltativa dalle Università convenzionate, dai Ministeri, dall'Unione Europea, da enti pubblici o privati sia nazionali che internazionali, finalizzati al raggiungimento dei propri obiettivi.
Eventuali finanziamenti concessi dalle Università, oltre a quelli previsti su base facoltativa, potranno essere erogati sulla base di accordi specifici, previa approvazione degli organi di governo delle Università convenzionate ed in conformità con i rispettivi Regolamenti.

2. I finanziamenti assegnati al Centro in forma indivisa e relativi a iniziative comuni affluiscono all'Università sede amministrativa, con vincolo di destinazione al Centro, secondo le disposizioni del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità della sede amministrativa.
3. I finanziamenti eventualmente assegnati in forma divisa alle singole Università aderenti al Centro e con destinazione vincolata alle attività di ricerca del Centro stesso saranno gestiti dalle singole Università assegnatarie nel rispetto della destinazione prevista, su proposta del Direttore del Centro.
4. Le attività effettuate in virtù di contratti di ricerca e di consulenza e convenzioni di ricerca per conto terzi sono di norma svolte secondo quanto previsto dal regolamento dell'Ateneo sede amministrativa del Centro.
5. La gestione amministrativo-contabile del Centro si riconduce, oltre che alle previsioni della legge n. 240/2010, del D. Lgs. 27.01.2012, n. 18 e degli altri decreti legislativi attuativi in tema di contabilità economico – patrimoniale, analitica e di bilancio unico, ai principi di equilibrio finanziario e di stabilità e sostenibilità economiche.

In caso di indebitamento del Centro, la responsabilità connessa al ripianamento ricadrà esclusivamente sul Dipartimento dell'Ateneo che ha generato l'obbligazione da cui è derivata la situazione debitoria.

Articolo 11 – Gestione patrimoniale

1. I beni e le attrezzature acquistate con i fondi del Centro, sono inventariati presso il Dipartimento sede amministrativa del Centro o, comunque, dal dipartimento dell'Ateneo che ha gestito il procedimento di acquisizione, in caso di gestione dei fondi in forma divisa. Essi possono essere concesse in uso per ragioni di carattere scientifico alle altre Università aderenti. In caso di scioglimento del Centro, il Comitato di gestione delibererà l'assegnazione dei beni e attrezzature esistenti ai partecipanti.
2. Il materiale inventariabile messo a disposizione del Centro da un Dipartimento afferente rimane inventariato presso la struttura di provenienza.
3. Per quanto riguarda acquisto e gestione dei materiali inventariabili, compresi ubicazione e trasferimenti, si rimanda ai Regolamenti in materia vigenti nelle Università convenzionate.
4. Il consegnatario dei beni inventariati presso il Dipartimento sede amministrativa del Centro è anche consegnatario e responsabile della custodia dei beni inventariati acquisiti dal Centro o al medesimo concessi in uso. Per i beni inventariati allocati presso la Sezione scientifica di altro Ateneo, è responsabile in solido con la suddetta figura, anche il responsabile del Dipartimento dell'Ateneo convenzionato.
5. I registri inventariali dei beni di terzi in uso relativi al Centro devono essere aggiornati annualmente.

Articolo 12 – Obblighi informativi

1. Annualmente, dopo l'approvazione del bilancio di esercizio dell'Università sede amministrativa, il Dipartimento di supporto amministrativo contabile, trasmette al Comitato di gestione del Centro un rapporto in forma abbreviata sulla relativa situazione economico patrimoniale, corredato da una relazione sintetica sull'attività scientifica svolta dal Centro, predisposta dal relativo Direttore. Sarà cura del Comitato di gestione, tramite i suoi rappresentanti, inoltrare la già menzionata documentazione agli Atenei convenzionati.

Articolo 13 – Valutazione periodica

1. L'attività svolta nel Centro da un aderente dell'Ateneo è riferita, ai fini di valutazione del docente, al Dipartimento di relativa afferenza secondo la normativa vigente.
2. Il Centro può essere soggetto a una valutazione periodica interna, di natura scientifica ed economica, da parte degli Atenei convenzionati, per il tramite dei relativi presidi di qualità e nuclei di valutazione, anche con revisori esterni, con cadenza almeno triennale, al fine della relativa prosecuzione.

Articolo 14 – Durata, recesso e rinnovo

1. La presente convenzione è stipulata in forma elettronica con firma digitale ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale (CAD) entra in vigore dalla data di repertorio e ha validità di 8 anni; è rinnovabile con accordo scritto tra le parti approvato dai competenti organi accademici, previa valutazione dell'attività scientifica svolta dal Centro nel periodo, su proposta del Comitato di gestione, anche sentito il Consiglio scientifico.
2. Ciascuna Università contraente può recedere dalla convenzione, dandone comunicazione al Direttore del Centro tramite raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata (PEC) almeno tre mesi prima della fine dell'esercizio finanziario.
3. L'Università recedente è comunque responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il Centro e verso terzi, che risultino pendenti al momento della ricezione della comunicazione di recesso.
4. Il Direttore sottopone la dichiarazione di recesso alla presa d'atto del Comitato di gestione. Il recesso ha comunque efficacia dalla data di avvenuto assolvimento delle obbligazioni in corso di cui al comma 3.
5. In caso di recesso, le attrezzature del Centro acquisite con risorse provenienti da più Atenei convenzionati o da enti non aderenti alla convenzione ed eventuali fondi residui saranno attribuiti secondo la deliberazione del Comitato di gestione e le deliberazioni degli organi di governo degli Atenei convenzionati.

Articolo 15 – Scioglimento del Centro

1. Il Centro si scioglie:
 - a) per scadenza del termine della convenzione;
 - b) anticipatamente, per il conseguimento delle sue finalità, accertato e valutato dal Comitato di gestione, anche sentito il Consiglio scientifico;
 - c) anticipatamente, su proposta del Comitato di gestione;
 - d) anticipatamente, per il venir meno della pluralità degli Atenei aderenti (riduzione a uno degli Atenei interessati);
 - e) anticipatamente, per sopravvenuti impedimenti di funzionamento, dovuti a gravi e persistenti motivi.
2. Lo scioglimento anticipato per le cause di cui alle lettere b), c) ed e) è deliberato dagli organi di governo degli Atenei convenzionati, su proposta del Comitato di gestione del Centro, approvata col voto favorevole della maggioranza assoluta dei relativi componenti.

Lo scioglimento anticipato per la causa di cui alla lettera d) è accertato unilateralmente dall'Ateneo sede amministrativa e formalizzato con deliberazione dei relativi organi di governo e successivo provvedimento del relativo Rettore.

Lo scioglimento anticipato per la causa di cui alla lettera e) può essere, altresì, disposto unilateralmente, previa verifica della sussistenza dei presupposti, con deliberazione degli organi di governo dell'Ateneo sede amministrativa e successivo provvedimento del relativo Rettore.
3. Nessun nuovo impegno o nuovo contratto potrà essere assunto dopo la proposta del Comitato di gestione di scioglimento del Centro o dopo la delibera degli organi di governo dell'Ateneo sede amministrativa che ha accertato e formalizzato oppure disposto lo scioglimento del Centro e l'avvio della relativa liquidazione. Nel periodo di liquidazione sono esclusivamente portate a termine le obbligazioni e le pendenze in corso, disposti il trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali e il passaggio delle consegne.
4. Al verificarsi della causa di scioglimento naturale o anticipato del Centro il Direttore e il responsabile amministrativo del Centro rimettono tempestivamente al Rettore e al Direttore Generale della sede amministrativa i risultati della gestione scientifica e amministrativo-contabile del Centro. In presenza di obbligazioni o pendenze in corso, esse sono adempiute e portate a termine.
5. In caso di scioglimento anticipato, entro sei mesi dalle deliberazioni degli organi di governo degli Atenei convenzionati o dalla data indicata nel decreto rettorale di scioglimento anticipato del Centro di cui al comma 2, salvo diverso termine disposto dal provvedimento, dovranno essere portate a termine tutte le procedure di liquidazione della gestione scientifica, tecnica e amministrativa.

6. Qualora impegni o contratti verso terzi comportino l'esigenza di concludere la liquidazione in un termine superiore rispetto a quello di cui al comma 5, il Comitato di gestione indica le modalità da osservare per onorare gli impegni o i contratti in atto.

Articolo 16 – Destinazione dei beni in seguito a scioglimento

1. In caso di scioglimento del Centro i beni concessi in uso al Centro sono riconsegnati alla struttura concedente.
2. I beni acquisiti dal Centro sono ripartiti fra le Università convenzionate con delibere dei relativi organi di governo su proposta del Comitato di gestione, oppure, ove ricorra il caso, con decreto del Rettore della sede amministrativa, sentiti i Rettori degli Atenei convenzionati, tenuto conto delle esigenze della ricerca scientifica degli Atenei convenzionati, anche sulla base degli apporti scientifici degli stessi.
3. Le risorse finanziarie assegnate in forma indivisa al Centro sono ripartite fra le Università aderenti, in proporzione al relativo apporto, con le modalità previste dal comma 2.

Articolo 17 – Diritti di proprietà intellettuale

1. Per quanto concerne la proprietà intellettuale sviluppata all'interno del Centro, il Direttore si rifà alla normativa in materia sia per quanto concerne le pubblicazioni scientifiche sia per la proprietà intellettuale che dovesse scaturire grazie a progetti di ricerca implementati all'interno del Centro stesso, dando risalto agli Atenei, ciascuno per la parte di partecipazione alla produzione della proprietà intellettuale di cui al presente articolo.
2. Per la protezione formale dei derivati della proprietà intellettuale, il Comitato di gestione valuta l'opportunità di deposito dei brevetti, su proposta non vincolante del Direttore, che interviene solo nei casi di disaccordo fra i docenti che hanno contribuito alla produzione che si vuole andare a proteggere, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.
3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie e agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, è riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascun Ateneo aderente. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa è oggetto di specifica pattuizione all'interno di specifici accordi che riguarderanno anche lo sfruttamento della proprietà intellettuale protetta.

Articolo 18 – Riservatezza

1. Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al Centro e collaboratori, a seguito e in relazione alle attività oggetto del medesimo.
2. L'eventuale divulgazione dei dati di cui al comma 1 può avvenire solo previo accordo scritto con il Direttore del Centro, con l'obbligo di citare la provenienza delle informazioni e l'eventuale progetto di ricerca all'interno del quale è scaturita l'informazione.

Art. 19 - Codice Etico e di comportamento

1. Le Università convenzionate riconoscono i principi fondamentali ed i valori etici condivisi dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale alla base delle attività da esse svolte. A tal fine, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2 comma 3 del d.P.R. 62/2013, estendono, per quanto compatibile, gli obblighi di condotta contenuti nei codici Etici e di comportamento adottati da ciascuna Università a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi coinvolti nelle attività oggetto di collaborazione.

Articolo 20 – Sicurezza

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal T.U. sulla sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. 9.4.2008, n. 81 e s.m.i., il Rettore/Direttore di ciascun Ateneo convenzionato assume, in veste di

relativo datore di lavoro, tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei collaboratori del Centro ospitati presso la propria sede di competenza.

2. Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle Università presso enti esterni, così come di quello di enti che svolgono la loro attività presso le Università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal decreto legislativo 9.4.2008, n. 81 e s.m.i. sono individuati di intesa fra gli enti convenzionati e le singole università, attraverso specifici accordi. Tali accordi devono essere realizzati prima dell'inizio delle attività previste nella convenzione.

Articolo 21 – Coperture assicurative

1. Ogni Università contraente dà atto, per quanto di competenza, che il personale universitario, i collaboratori e gli studenti che svolgono attività presso le sezioni scientifiche del Centro sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
2. Ciascuna Università contraente, per quanto di propria competenza, si impegna, altresì, a integrare le coperture assicurative di cui al comma 1 con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate.

Articolo 22 – Trattamento dei dati personali

1. Le Università contraenti si impegnano reciprocamente al trattamento dei dati relativi all'espletamento delle attività del Centro in conformità alle misure e agli obblighi imposti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 23 – Controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli Atenei firmatari della presente convenzione nel corso di durata del Centro è competente il giudice ordinario del luogo in cui ha sede legale l'Università sede amministrativa del Centro.

Articolo 24 – Modifiche alla convenzione

1. Le modifiche alla presente convenzione, ivi incluse le adesioni di altri Atenei al Centro, sono deliberate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dal Comitato di gestione e approvate dagli organi di governo delle Università convenzionate. Esse sono formalizzate in appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione.

Articolo 25 – Norme transitorie

1. Entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione sono costituiti gli organi del Centro.

Articolo 26 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non disciplinato nella presente convenzione si applicano, in analogia e ove compatibili, le norme statutarie e regolamentari vigenti presso l'Ateneo sede amministrativa del Centro.

Articolo 27 – Registrazione

1. La presente convenzione è redatta in un unico originale, firmato digitalmente ex art. 24, comma 1 e 2 del Codice dell'Amministrazione digitale (CAD) – D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, tariffa parte II del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione sono a carico del richiedente.
2. L'imposta di bollo (art. 2 tariffa, allegato A, parte prima DPR n. 642/1972) verrà assolta in modo virtuale dall'Università sede amministrativa che pagherà e tratterrà l'originale.

La data di stipula del presente atto coincide con la data di repertorio dell'Università di Firenze, ultimo firmatario. Gli estremi dell'atto saranno comunicati a tutti i sottoscrittori.

Magnifica Rettrice dell'Università degli Studi di Firenze

Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Genova

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Magnifica Rettrice dell'Università degli Studi di Milano

ALLEGATO A – ELENCO DEI DOCENTI E RICERCATORI ADERENTI

Personale coinvolto nella creazione del Centro:

Prof. Stefano Costalli (Università di Firenze)

Prof. Fabrizio Coticchia (Università di Genova)

Prof. Francesco N. Moro (Università di Bologna)

Prof. Andrea Ruggeri, Dott. Juan Masullo (Università di Milano)